



# COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

## COPIA

Deliberazione **Nr. 6**

data **11-02-2014**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** ESAME ED APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI".

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**SINDACO**  
F. to SCRIMINICH GIUSEPPE

**SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to De Noni Paola

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**Nr. 72 pubbl.**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 25-02-2014

**F.TO IL MESSO COMUNALE**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA a sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to De Noni Paola

L'anno **duemilaquattordici**, addì **undici** del mese di **febbraio** alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stato convocato il Consiglio Comunale.

Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

SCRIMINICH GIUSEPPE	Presente
CECCATO GIOVANNI	Assente
DAMINI MASSIMO	Presente
MASCOTTO ALBERTO	Presente
SARTOR FLORIANO	Presente
GALLINA CATERINA	Presente
MONDIN ADA SONIA	Presente
D'ISCHIA ANTONELLA	Presente
ZANOTTO REMO	Presente
BISA INGRID	Presente
ZABBAI GIANNI	Presente
TRIOLONE FRANCESCA	Presente
VARDANEGA DIEGO	Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **De Noni Paola**.

Il Sig. **SCRIMINICH GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE “REGOLAMENTO COMUNALE SULL’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI”.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che con D.G.R.V. n. 1379 del 17.07.2012 sono stati approvati gli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché la proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010;

**Atteso** che tale documentazione è stata trasmessa a tutte le Amministrazioni comunali del Veneto per l'inserimento nei rispettivi Regolamenti di Polizia Rurale, nell'ambito della propria autonomia e potestà;

**Ravvisata** quindi la necessità di regolamentare l'utilizzo e la diffusione sul territorio comunale dei prodotti fitosanitari al fine di tutelare l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica;

**Visto** lo schema di Regolamento predisposto dall'amministrazione che consta di 15 articoli, il quale viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** quindi di approvare detto Regolamento al fine di far fronte alle esigenze connesse alla tutela del territorio e della salute pubblica;

**Visti** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 riportati nelle premesse della presente deliberazione;

Il **Sindaco** passa la parola all'assessore Laura Innocente.

L'**assessore Innocente** chiarisce che un corretto impiego dei prodotti fitosanitari è un dovere e diritto per tutelare la salute, salvaguardia dell'ambiente e la biodiversità.

In particolare, c'è l'esigenza di dare delle regole alle attività produttive e la Regione del Veneto ha già dato degli indirizzi con proprie deliberazioni. Quindi, si è messo un po' di ordine nella disciplina di questo settore.

Questo regolamento è in linea anche con le previsioni nazionali che recepiscono una direttiva comunitaria, la 128/2009, misure di mitigazione del rischio deriva nei trattamenti con uso di prodotti fitosanitari. Trattasi del PAN, in firma al Consiglio dei Ministri, documento che dal lato pratico detta le misure e modalità di applicazione della direttiva stessa sull'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In particolare per la lotta integrata le disposizioni sono dettate dall'art. 9 e per il controllo delle macchine irroratrici si fa invece riferimento all'art. 8 del regolamento che andiamo ad adottare.

L'assessore Innocente di seguito passa alla lettura delle premesse al regolamento.

Il **Consigliere Diego Vardanega** chiede come funzionano i controlli.

L'**assessore Innocente** spiega che avvengono non a campione ma su chiamata o su iniziativa degli organi di polizia locale e dell'Ulss.

Il **Consigliere Diego Vardanega** chiede se si siano valutate iniziative allo scopo di informare chi non è imprenditore e se ci sia l'obbligo di usare adeguata segnaletica.

L'**assessore Innocente** precisa che sarà possibile eventualmente organizzare delle serate per informare i cittadini oppure utilizzare il sito dell'ente. Sarebbe importante una consapevolezza delle disposizioni in quanto sono di interesse generale, ad es. i vigneti incolti vanno estirpati per prevenire il rischio di flavescenza e malattie.

Inoltre, siccome tutti i fondi sono aperti è necessario tabellare per tutto il tempo di rientro in caso di trattamenti (per un tempo pari a 48 ore).

Il **Sindaco** aggiunge che il regolamento era pronto da tanto tempo e che il contenuto è stato molto approfondito, la scelta è stata di introdurre alcune disposizioni che rientravano nella discrezionalità dell'ente per permettere il controllo e il condizionamento delle attività. Questa iniziativa assieme ad altre (a partire dal tavolo ambientale sulla qualità dell'aria costituito con provincia, altri comuni Ulss. N. 8 e n. 7) costituiscono un importante strumento per la tutela della salute e la limitazione della conflittualità.

L'**assessore Innocente** aggiunge che, si è previsto l'adeguamento delle attrezzature con un tempo sufficiente per adeguarvisi sebbene più ristretto rispetto a quanto previsto dal PAN.

A suo avviso, il regolamento è uno strumento che consentirà un migliore governo del territorio, ad es. regolamentando la distanza dei nuovi impianti produttivi dalla proprietà pubblica.

Con voti n. 8 favorevoli espressi per alzata di mano, contrari nessuno, astenuti 4 (Bisa, Zabbai, Vardanega, Triolone) dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

## **DELIBERA**

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento Comunale sull'utilizzo di prodotti fitosanitari, che consta di 15 articoli, il quale viene allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2. **di dare atto** che si provvederà a dare opportuno conoscenza al contenuto del presente regolamento.

**DI dichiarare** il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere nel merito, con votazione favorevole ed unanime.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  
6 IN DATA 11-02-2014

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto ESAME ED APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI"..  
Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 24-01-2014

Il Responsabile del servizio  
F.to De Noni Paola

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. - D. Lgs. 267/2000.

Cavaso del Tomba, li 24-01-2014

Il Responsabile del servizio  
F.to SOCIAL VALTER



**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI  
FITOSANITARI**



## Premessa

L'aumentato interesse nei confronti della produzione viticola ha comportato un aumento e una concentrazione delle superfici vitate, con un conseguente sempre maggiore utilizzo di prodotti fitosanitari, al fine di ottenere un prodotto di qualità superiore, assistendo parallelamente ad un miglioramento dei processi colturali con la razionalizzazione dei sistemi di protezione fitosanitaria della vite.

Ciò premesso, ora e sempre di più, vi è la necessità che l'Amministrazione Locale aumenti il livello di attenzione e di sensibilizzazione per la tutela del territorio e per la salvaguardia della salute umana, intensificando il controllo sull'uso dei prodotti fitosanitari nel settore agricolo e con l'obiettivo che il loro impiego abbia caratteristiche di efficacia, riducendo il più possibile l'impatto sull'ambiente e assicurando protezione alla salute dei cittadini. In questo senso la collaborazione con gli agricoltori assume una importanza particolare per il loro riconosciuto ruolo nella gestione e conservazione del territorio.

Un intervento normativo che garantisca uno sviluppo sostenibile - ovvero un sistema che accanto alla crescita economica delle imprese agricole e della popolazione coniughi la tutela e la protezione della salute umana, la valorizzazione e la difesa del territorio, e soprattutto, della biodiversità animale e vegetale - rappresenta anche la manifestazione di un interesse diffuso di primaria importanza che impone una pronta ed adeguata risposta da parte dei rappresentanti delle istituzioni che hanno sede, competenza e operano nel territorio medesimo.

### Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose. A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".
2. Il presente regolamento si applica integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
3. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari anche ad attività erbicida in aree extra agricole, è regolamentato da specifica normativa regionale

### Art. 2 – Definizioni

1. **Prodotti fitosanitari o agrofarmaci o fitofarmaci o pesticidi o erbicidi:** le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:
  - a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
  - b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
  - c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
  - d) eliminare le piante indesiderate;
  - e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
4. **Centro abitato:** l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico.
5. **Aree di protezione:** tutte quelle zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

6. **Aree ad elevata protezione:** quelle aree, frequentate da soggetti vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani), quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche e sanitarie.
7. **Aree di tutela assoluta:** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs n. 152/2006 art. 94).
8. **Aree di rispetto:** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:
  - a) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari;
  - b) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs n. 152/2006, art. 94).
9. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinato esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.
10. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico ( DGRV 23/05/2006 n.1619).
11. **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

### **Art. 3 – Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria**

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari della Regione Veneto, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.
2. l'obbligo della segnalazione di cui al comma 1., stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie di cui al comma 1:
  - a) tutte le colture arboree( vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;
  - b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Giunta Regionale, Servizio Fitosanitario Regionale, ecc);
  - c) i trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul registro dei trattamenti entro e non oltre le 48 ore dall'esecuzione.
4. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione ed esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

### **Art. 4 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati**

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale incontaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

#### **Art. 5 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari**

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben ventilati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche purché accompagnati da apposita documentazione.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche che impediscono la contaminazione della fonte idrica. In particolare:

- nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali impiegare una valvola di non ritorno;
  - negli altri casi assicurarsi che vi sia dello spazio (aria) tra il tubo di riempimento ed il livello della miscela in corso di preparazione per evitare, in caso di improvvisa depressione nel condotto della rete idrica, una contaminazione della stessa. La soluzione migliore consiste nell'utilizzare un serbatoio d'acqua intermedio per stoccare l'acqua necessaria al riempimento dell'irroratrice. Il riempimento del serbatoio può essere, altresì, effettuato direttamente in azienda da derivazioni d'acqua in pressione, da serbatoi sopraelevati che permettono il riempimento per gravità o, in campo, per mezzo di serbatoi ausiliari di grandi dimensioni dotati di pompe autonome.
3. E' obbligatorio preparare i PF nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.
  4. Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.

#### **Art. 6 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari**

1. Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. L'utilizzo dei prodotti è riservato a personale qualificato, munito di patentino quando richiesto.
3. Per la conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari, devono essere adottate tutte le misure possibili per assicurare la sicurezza e la salute di persone e animali nonché la protezione dell'ambiente.
4. I prodotti saranno acquistati in quantità congrua per l'utilizzo entro i termini di scadenza e immagazzinati:
  - a) in confezioni integre o adeguatamente richiuse dopo ogni utilizzo;
  - b) in locale areato o armadio, asciutto, fresco, facilmente pulibile, chiuso a chiave e dotato di apposita segnaletica di pericolo;
  - c) in modo ordinato e non sovrapposto in modo da evitare lesioni da gravità agli involucri;
  - d) in locale o armadio apposito, privo di alimenti per l'uomo e per gli animali.
5. In fase di preparazione ed utilizzo dei PF si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso.
6. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni o altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'immagazzinamento non corretto dei prodotti fitosanitari

7. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni.
8. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano aree sensibili. Nel caso dei trattamenti a colture arboree, in prossimità di abitazioni, di edifici pubblici, di orti famigliari e di strade ad uso pubblico (aree di protezione), la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parte fogliare (comunque entro il 20 maggio per la vite e le altre colture a foglia caduca) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data.

Tale fascia può essere ridotta alle seguenti dimensioni in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei trattamenti (vedi tabella 1):

- a) atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testata a getto mirato: nessuna riduzione;
- b) atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce: 20 metri nel primo e 15 nel secondo;
- c) atomizzatore con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: 15 metri nel primo periodo e 10 nel secondo;
- d) irroratrici a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel): 3 metri nel primo e 1,5 metri nel secondo periodo;

Per i trattamenti su colture erbacee con irroratrici a barra di tipo tradizionale si applica una fascia di rispetto (vedi tabella 2) in relazione alle aree sensibili pari a 5 metri; tale ampiezza può essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e ad 1 metro in presenza di ugelli antideriva a manica d'aria. Le suddette distanze possono essere ridotte rispettivamente a 3, 1 e 0,5 metri in caso di fascia di rispetto vegetata. L'utilizzo di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato.

Nel caso non sia possibile il transito all'interno della coltura con attrezzature azionate da trattore, fino ad emanazione di nuove norme superiori, è ancora consentito l'impiego delle irroratrici pneumatiche con testata a cannone esclusivamente con le seguenti restrizioni:

- a) regolazione della gittata a meno di 40 metri;
- b) uso di ugelli in grado di produrre gocce medio-grandi, operante a pressione non superiore a 10 bar;
- c) orientamento del getto in direzione opposta rispetto le aree sensibili;
- d) non effettuare trattamenti in presenza di vento;
- e) non effettuare trattamenti nelle ore più calde

**Tab. 1 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in vigneto e frutteto esplicitiva dei contenuti di cui al comma 7**

<b>Tipo irroratrice</b>	<b>Fascia di rispetto per trattamenti al bruno o vegetazione ridotta ( prima del 20 maggio) metri</b>	<b>Fascia di rispetto con vegetazione piena ( dopo 20 maggio) metri</b>
Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato	30	20
Atomizzatori con possibilità di ridurre la portata del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce	20	15

Irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione ( torri antideriva o diffusori multipli regolabili) e ugelli orientabili	15	10
Irroratrici a tunnel con recupero o manualmente	3	1,5
Irroratrici pneumatiche con testata a cannone	Con restrizioni specifiche	Con restrizioni specifiche

**Tab. 2 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei diserbanti o altri fitofarmaci in genere (impiego su cereali, soia, girasole, colza, incolti, ecc.) esplicativa dei contenuti di cui al comma 8.**

Tipo irroratrice	Fascia di rispetto con terreno nudo (metri)	Fascia di rispetto con vegetazione coprente (metri)
Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio	5	3
Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d'aria	2	1
Irroratrice a barra tradizionale con ugelli antideriva a inclusione d'aria + manica d'aria	1	0,5
Trattamenti localizzati su banda	0,5	0,5

Le fasce di rispetto sopra citate sono in relazione alla lunghezza del filare e non rispetto la testata.

9. Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a 3 metri, le distanze da rispettare possono essere ridotte fino al 50%.
10. Ferme restando le distanze minime sopracitate, nel caso i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di "aree ad elevata protezione" quali asili, scuole di ogni ordine e grado, centri diurni, è obbligatorio operare esclusivamente nell'orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni. Inoltre, in prossimità delle pertinenze dei siti sopra elencati, individuati dall'amministrazione comunale, in una fascia di 50 metri dalle suddette pertinenze non è consentito l'uso di prodotti T+, T e XN.
11. Nelle fasce di rispetto previste nel precedente comma 8, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita con una delle seguenti modalità:
  - a) Verso l'interno dell'appezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare;
  - b) Con macchine a ventilatore spento
  - c) Con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento
  - d) siano impiegate lance a mano a pressione moderata inferiore a 10 bar;
  - e) siano utilizzate irroratrici a tunnel.
12. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previste dal precedente comma 10. deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
13. Nelle "Aree di rispetto" relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche

agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

14. Le aree edificate, le aree sensibili, i pozzi, i corpi idrici in prossimità o all'interno dell'azienda, devono essere identificate preventivamente, circoscritte e devono essere segnalate in modo inequivocabile le distanze di rispetto predefinite per poter mettere in atto misure come:
  - a) la copertura dei pozzi;
  - b) il rispetto delle distanze previste da corpi idrici.
15. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
  - a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
  - b) di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
  - c) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
  - d) di non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità tale da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura.
16. Fuori dai centri abitati, in prossimità di strade ad uso pubblico, le fasce di rispetto maggiori o uguali a 10 metri di cui al precedente comma 8, possono essere ridotte di metri 5.
17. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.
18. L'irrorazione aerea dei PF è vietata. In deroga a tale divieto i trattamenti con PF e loro coadiuvanti effettuati con l'elicottero possono essere eseguiti esclusivamente se specificatamente autorizzati dal Ministero della Salute e dalle competenti Autorità regionali.
19. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 10.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

#### **Art. 7 – Comunicazioni**

1. Durante il trattamento con prodotti T, T+ e Xn e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato, nei casi in cui lo stesso è accessibile a persone estranee, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.
2. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.
3. E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, dell'utilizzo di elicottero per il trattamento fitosanitario.

#### **Art. 8 – Operazioni e manutenzione delle attrezzature**

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n. 128/2009/CE.
2. Le attrezzature devono essere opportunamente regolate e tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente. La regolazione va effettuata prima del trattamento ed è finalizzata a stabilire anche il corretto volume di distribuzione, prendendo in considerazione il tipo di ugelli, la pressione, la velocità di avanzamento. La

regolazione e taratura deve essere effettuata presso strutture accreditate dalla Regione, con l'obbligo di conservare la documentazione.

3. Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose. Il primo controllo è da eseguirsi non oltre i cinque anni dall'acquisto e i successivi con cadenza triennale.
4. Tutte le attrezzature che operano nel territorio comunale dovranno essere adeguate entro il 28 febbraio 2015, salvo diverse disposizioni della Giunta Regionale.

#### **Art. 9 Adozione delle tecniche di difesa integrata e lotta guidata**

In conformità a quanto previsto dall'art. 14 della direttiva 2009/128/CE definita "Utilizzo sostenibile dei pesticidi", dove si rende obbligatorio l'adozione della difesa fitosanitaria integrata a partire dal 1° gennaio 2014, è fortemente raccomandata come requisito minimo per la gestione dei vigneti, ed anche delle altre colture in genere, l'adozione delle tecniche descritte dal Disciplinare di Difesa Integrata della vite approvato dalla Regione Veneto e l'incremento di tecniche culturali che consentano un minor impiego di fitofarmaci e quando possibile la sostituzione di quelli in uso con altre sostanze ecocompatibili (biologico).

#### **Art. 10 – Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature**

1. Occorre ridurre al minimo la produzione di miscela residua al termine del trattamento innanzitutto attraverso la corretta regolazione dell'attrezzatura e il corretto calcolo della quantità necessaria.
2. La miscela di prodotto che rimane comunque nell'irroratrice, nella botte e nei circuiti, a fine trattamento, va gestita in maniera corretta.
3. E' opportuno raccogliere o utilizzare in maniera appropriata l'eventuale miscela residua nel serbatoio e ancora pescabile dalla pompa, previa eventuale diluizione.
4. L'applicazione in campo della miscela avanzata deve avvenire su colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato e non deve comportare il superamento delle dosi massime consentite. In alternativa, la miscela fitoiatrica residua va conservata in modo sicuro prima del suo riutilizzo, eventualmente all'interno dell'attrezzatura, se possibile in relazione al tipo di prodotto e al tempo previsto per il suo riutilizzo, oppure va scaricata in apposito contenitore ai fini del conferimento per lo smaltimento.
5. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele in prossimità dei corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di tutela assoluta e aree di rispetto. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio evitando così lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l'inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione.
6. Se l'irroratrice è equipaggiata con un dispositivo per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte per effettuare il lavaggio esterno facendo attenzione a non operare in prossimità di un corpo idrico e nelle zone di rispetto dello stesso. Non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo.

#### **Art. 11 – Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di PF**

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di PF nei contenitori e quanto possa costituire fonte di inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:

- 1) I contenitori vuoti bonificati devono essere riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e identificabili mediante l'apposizione di un'etichetta di identificazione riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, codice fiscale. Tali sacchi, che per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale devono essere conservati al riparo dal dilavamento meteorico, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso dei PF, devono essere conferiti a smaltitori autorizzati o, ove la legislazione locale lo permetta, alle "isole ecologiche" opportunamente gestite dal comune o da soggetti privati.

- 2) I contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo normativa vigente.

Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

#### **Art. 12 – Nuovi impianti**

Per i nuovi impianti di vigneti, frutteti e qualsiasi attività che prevede l'uso di prodotti fitosanitari si dovrà rispettare la distanza di 3 metri dal confine di proprietà nel caso di fondi agricoli coltivati mentre sarà di 5 metri per tutti gli altri utilizzi.

Inoltre lungo il confine con le "aree ad elevata protezione" e di pubblico passaggio deve essere messa a dimora una siepe compestre che abbia una porosità ottica di almeno il 40% uniforme dalla terra alla cima.

#### **Art. 13 – Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dalla Polizia Giudiziaria e dalle ULSS competenti per territorio.
2. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689, all'articolo 11, ovvero: "*Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*"
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

#### **Art. 14 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

#### **Art. 15 – Revisione ed aggiornamento**

Il presente regolamento è soggetto a revisione e aggiornamento nel momento in cui il Piano di Azione Nazionale (PAN) o direttive comunitarie e nazionali prevedano disposizioni diverse.

## Appendice

### Vigilanza

La polizia Locale, gli uffici comunali, le ULSS ognuno per quanto di propria competenza, sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento anche in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 17/03/1995 n. 194 e dal DPR 23/04/2001 n. 290

#### **Obblighi ai fini della condizionalità validi per tutte le aziende**

- Disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- Presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
- Documentazione di acquisto costituita da:
  1. fatture intestate all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità
  2. nel caso di ricorso al contoterzista, scheda trattamento relativa

#### **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN)**

- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
- moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

#### **Dati che il registro deve contenere**

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- nome del prodotto fitosanitario utilizzato e le quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e data di raccolta.

**Il registro deve essere aggiornato entro 2 giorni dall'esecuzione di ogni trattamento**



